1. Nell'anno 2027 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera *a)*, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

ART. 56.
(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense)

1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ridetermina il tetto reddituale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modifiche regolamentari applicando l'indice ISTAT del 1980, con decorrenza dallo stesso anno fino al valore relativo all'anno 2020, nonché, con le medesime regole di rivalutazione, gli scaglioni di reddito fino all'anno 2025 per la determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007. La maggiore contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 20 settembre 1980 n. 576 è richiesta nei limiti della prescrizione, senza applicazione di sanzioni e interessi, e deve essere corrisposta integralmente, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa Forense. La comunicazione di cui al periodo

precedente viene trasmessa da Cassa Forense agli interessati entro e non oltre il termine del 31 maggio 2027.
2. A partire dalle pensioni con decorrenza nel 2027, l'aliquota di rendimento del reddito medio pensionabile per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, relativa alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 è pari all'1,75%. Se la media dei redditi è superiore a euro 59.700,00 la percentuale di cui al periodo primo periodo è ridotta nella misura di:
a) 1,50% per lo scaglione di reddito da euro 59.700,01 a euro 89.800,00;
b) 1,30% per lo scaglione di reddito da euro 89.800,01 a euro 104.400,00;
c) 1,15% per lo scaglione di reddito da euro 104.400,01 al tetto reddituale pari a euro 131.800,00.
3. Gli scaglioni di cui al comma 2 sono rivalutati anno per anno secondo la disciplina prevista dal Regolamento unico della previdenza forense.
4. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense conseguentemente ridetermina i trattamenti pensionistici, nei limiti del termine prescrizionale di dieci anni dal provvedimento di concessione della pensione, applicando i criteri di cui al comma 1 e con riferimento alla maggiore contribuzione dovuta ed effettivamente versata. I ratei di pensione già maturati sono pagati nei limiti della prescrizione.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E TERZO SETTORE

ART. 57.
(Bonus lavoratrici madri)

1. A decorrere dall'anno 2027, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli o più figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 100 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.
2. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto, dall'INPS, con cadenza trimestrale, e non rileva ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. I commi 219 e 220 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono soppressi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 58.
(Fondo "Valore nuovi nati")

1. Al fine di promuovere la cultura del risparmio e della previdenza tra i giovani e di favorire la costituzione di una posizione di risparmio di lungo periodo fin dalla nascita, a decorrere